

N. R.G. 18283/2013



II TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- SEZIONE CENTRALE CIVILE -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dr. A. De Lellis
dr. G. Canali
dr.ssa A. Busato

Presidente est.
Giudice
Giudice

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziale

ha pronunciato, a scioglimento della riserva, la seguente

ORDINANZA ex art. 669-terdecies cpc

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 18283/2013 al Ruolo Generale Procedimenti Speciali
Sommary promosso da :

[REDACTED]

parte reclamante

contro

[REDACTED]

parte reclamata

avente ad oggetto il provvedimento di accoglimento depositato dal Giudice Designato in data
07/10/2013 a seguito di ricorso proposto ex art. 700 cpc da [REDACTED]

%%%%%%%%

Il *fumus* è sufficientemente documentato con riferimento:
all'avvenuta conclusione del contratto di leasing;
alla consegna del bene;
alla mancata corresponsione dei canoni pattuiti, neppure oggetto di contestazione, e
all'avvenuta risoluzione del contratto stesso.
L'incontestata esistenza di una valida clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 cc) e del
regolare invio all'utilizzatore della lettera raccomandata prevista dall'art. 18 delle condizioni
generali di contratto, rendono superfluo ogni accertamento giudiziale in merito alla concreta
gravità dell'inadempimento.
Allo stato, la società ricorrente è sicuramente proprietaria dell'immobile oggetto di lite e ne
invoca, quindi, correttamente la restituzione.
La prospettazione della parte reclamante (relativa alla presunta pattuizione di interessi
usurari) è priva di fondamento.



Nel conteggiare il tasso effettivo globale di interesse (negli atti come nell'allegata consulenza di parte) la reclamante effettua la somma aritmetica tra tutte le diverse previsioni di tasso di interesse contenute nei contratti di leasing oggetto di lite.

Al fine di sostenere che il tasso di interesse applicato al momento della stipulazione dei predetti contratti aveva carattere usurario, La [redacted] calcola e considera la somma tra il tasso di leasing ed il tasso di mora.

Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità di questi ultimi volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

In ragione del periodo di sottoscrizione dei contratti (maggio e novembre 2005) e della categoria delle due operazioni (leasing immobiliare), i conteggi illustrati dalla parte reclamata nella propria memoria difensiva risultano condivisibili ed idonei ad escludere (in questa sede di cognizione sommaria) il concreto superamento del "tasso soglia".

L'infondatezza della eccezione di nullità contenuta nel reclamo evidenzia e conferma la sussistenza del fumus della pretesa azionata dalla [redacted] con l'originario ricorso ex art. 700 cpc.

Deve essere anche confermata la sussistenza del *periculum*.

Il "periculum in mora" deve anzitutto essere ravvisato nella irreparabile ed ingiustificata lesione del diritto di proprietà spettante alla reclamata sull'immobile già oggetto di locazione finanziaria (ora detenuto, senza titolo, da altri).

Se la società reclamata dovesse attendere, per ottenere la restituzione di tale immobile, l'esito di un ordinario giudizio di merito, il perdurare di quella illegittima situazione comporterebbe un'ingiustificata compressione di quel diritto reale: tale illecita limitazione, in quanto risarcibile solo per equivalente, non sarebbe mai interamente riparabile.

La invocata tutela di quel diritto, quindi, non può che attuarsi (anche) a mezzo di un provvedimento con finalità restitutorie.

Inoltre, deve anche essere contemplato il rischio che il tempo necessario a pervenire ad una decisione definitiva di merito (ed a porla in esecuzione coattiva) incida negativamente sul valore dell'immobile (anche in quanto non assistito dalla necessaria manutenzione) ponendo in pericolo il recupero della stessa somma finanziata.

Confermando un proprio consolidato orientamento, il Tribunale ritiene che l'irreparabilità del pregiudizio possa anche conseguire ad una (verosimilmente) scarsa possibilità (per la reclamata) di ottenere un adeguato risarcimento entro un tempo ragionevole: parte reclamante non ha offerto elementi di prova oggettivi ed idonei ad attestare la propria capacità patrimoniale.

Il reclamo deve quindi essere respinto con aggravio di spese.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- conferma il provvedimento oggetto di reclamo;
- condanna la reclamante [redacted] a rifondere le spese di lite sostenute dalla reclamata [redacted] che liquida in € 200,00 per spese e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre Iva e cpa.

Si comunichi.

Brescia, 16 gennaio 2014

Il Presidente

